



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it+
E-mail: urp@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Ai Dirigenti della
Provincia di Cuneo

SEDE

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
E-mail: settore.segreteriagenerale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445212 – Fax 0171.445848
DMG/fr

Rif. progr. int. _____ Classifica: 06.01/000003

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Oggetto: Art. 1, commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 1 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 – acquisti tramite CONSIP e MEPA. – Comunicazione del Segretario Generale.

Il comma 450 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2007, è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52. Alla luce di questa significativa modifica normativa, avente efficacia a partire dal 9 maggio 2012, tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi, gli enti locali, sono tenute, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Dal tenore letterale dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, rubricato "*Mercato elettronico*" che, al comma 4, lettera b), contempla la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 e ss. del D.Lgs. 163/2006, inoltre, è possibile dedurre che anche gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici. L'unico caso in cui risulta ancora possibile ricorrere alla procedura di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, è quello in cui il bene o servizio non sia reperibile nei mercati elettronici, ovvero sia reperibile, ma si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente. Ne consegue che

nella determinazione a contrarre sarà fondamentale evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene o del servizio, di aver effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza o sostituibilità con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici (sul punto vedasi il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 92/2013/PAR, nonché il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 169 del 2012).

Si rammenta che il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporta, ai sensi dell'art. 1 del D.L.95/2012, la nullità del contratto stipulato e costituisce illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

Invece, per quanto concerne le convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge finanziaria 2007, gli enti locali possono ricorrere a quest'ultime, ovvero "ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti". Ne consegue, in linea di principio, che le sanzioni previste dall'art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012 (nullità del contratto e responsabilità disciplinare e patrimoniale-amministrativa), possano essere applicate anche ai contratti stipulati dagli enti locali senza tener conto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP quale limite massimo per l'acquisto di beni o servizi comparabili.

Resta fermo il disposto dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, relativo ad alcune tipologie specifiche di acquisti quali energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Infine, per completezza di informazione, si ricorda che anche per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 € (art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo) la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenica Maria GIANNACE